



Decreto Dirigenziale n. 205 del 13/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, D.LGS N. 152/06 E CAMBIO RAGIONE SOCIALE. DITTA LA TEGGIANINA SAS DI MORMILE LUIGI & C. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI TEGGIANO (SA), VIA PANTANO N. 6.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta La TEGGIANINA srl con sede legale ed impianto nel Comune di Teggiano (SA) Via Pantano n. 6, è titolare dell'autorizzazione con D.D. n. 80 del 16/04/2009;

- che la Ditta LA TEGGIANINA sas di Mormile Luigi con sede legale ed impianto nel Comune di Teggiano (SA), legale rappresentante Mormile Luigi, nato a Sala Consilina (SA) il 29/06/1952, ha presentato in data 19.11.2010, prot. 928939, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 per modifica impianto sito nel Comune di Teggiano (SA), Via Pantano n. 6, per l'attività di Caseificio e richiesta di cambio ragione sociale da LA TEGGIANINA s.r.l. a LA TEGGIANINA s.a.s. di Mormile Luigi & C.;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, nella seduta del 25 febbraio 2011, preso atto del parere favorevole del Comune di Teggiano acquisito al protocollo al 23/02/2011 n. 144414 e dell'Amministrazione Provinciale di Salerno acquisito in data 24/02/2011 prot. n.152529, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

1) Comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;

2) Comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) Che la Ditta installi sulla caldaia BTZ un preriscaldatore automatico autonomo posto in funzione in tutte le fasi di avviamento ai sensi della D.G.R. 4102/92 e della D.G.R. 6549 del 31/07/96;

4) Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

5) E' fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

6) Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- che il rilascio del decreto è subordinato alla presentazione, allo scrivente Settore e all'ARPAC, del quadro riassuntivo delle emissioni, nel quale sia riportata anche la riclassificazione degli impianti termici, ai sensi dell'artt. 269 e 272 comma 1 del D. L.gs.152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione analita ottenuta	Concentrazione corretta(*)	Flusso di massa
		%	mg/Nm³	Kg/h
	O _m	10,8	--	--

E1	O _m	10,8	--	--
	NO ₂	23,7	394,8	0,041
	SO ₂	0,5	0,9	<0,001
	O _m	10,6	--	--
	Polveri	23,8	--	0,024
	NO ₂	230,4	398,8	0,231
	SO ₂	0,5	0,9	<0,001
LEGENDA E1-E2	(*Formula correttiva per emissioni gassose : $E = E_m(21 - O_r)/(21 - O_m)$ avendo indicato con : E = concentrazione calcolata, E_m = concentrazione misurata, O_r = ossigeno di riferimento O_m =ossigeno misurato			
E3- E4	Impianti in deroga art.272, comma 1, D.Lgs. 152/06. Allegati alla parte V, allegato IV, parte I, lettera bb.			

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 25.02.2011, avvenuta con nota del 02/03/2011, prot. 170356, nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti seppure invitati alla Conferenza di Servizi :

- che l' ARPAC con nota acquisita il 16/03/2011, prot. 213451 ha comunicato l'avvenuto pagamento effettuato a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;

- che la Ditta La Teggianina Sas, a mezzo di tecnico incaricato, ha trasmesso in data 21/03/2011, acquisita al protocollo n. 221373, il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato della riclassificazione degli impianti termici come richiesto nella seduta conclusiva di Conferenza di Servizi del 25/02/2011 ;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta LA TEGGIANINA s.a.s. di Mormile Luigi & C. con sede legale ed impianto nel Comune di Tegghiano (SA), legale rappresentante Mormile Luigi , nato a Sala Consilina (Sa) il 29.06.1952, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per modifica all'impianto sito nel Comune di Tegghiano (SA), Via Pantano n 6, per l'attività di Caseificio

con cambio della ragione sociale da "LA TEGGIANINA S.r.l." a "LA TEGGIANINA S.a.s." di Mormile Luigi & C. secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;

2) Comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime; nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi come previsto dalle norme UNI EN;

3) Che la Ditta installi sulla caldaia BTZ un preriscaldatore automatico autonomo posto in funzione in tutte le fasi di avviamento ai sensi della D.G.R. 4102/92 e del D.G.R. 6549 del 31/07/96;

4) Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

5) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

6) E' fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

7) Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- stabilire la presente autorizzazione di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- demandare, ai sensi della legge regionale n. 10/98- art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;

l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore Provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta LA TEGGIANINA S.a.s. di Mormile & C., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- inviare copia del presente decreto alla Ditta LA TEGGIANINA S.a.s. di Mormile & C. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Teggiano (SA);

- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO